



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Regolamento comunale

del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09/12/2019

Regolamento comunale del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

NUOVO TESTO COORDINATO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione del mercato dell'antiquariato e del collezionismo.

Art. 2 - Tipologia della manifestazione

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose antiche ed usate e di artigianato artistico.
2. Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi: oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi, biancheria d'epoca, monete antiche e filatelia, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.
3. E' ammessa l'esposizione e la vendita dei sotto elencati prodotti:
 - oggetti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".
 - cose usate;
 - articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto enunciato al comma 4.
4. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi, esplosivi, generi alimentari, e di abbigliamento, tranne per questi ultimi, se prodotti da almeno cinquant'anni.

Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione

1. La manifestazione si svolge **nel Centro Storico del Comune di Fossano**: in Via Roma, Largo Eroi, Via Cavour e Piazza Castello (solo parte pedonale) **nonché potrà ampliarsi nelle aree pedonali di Via Garibaldi, Piazza Manfredi e Piazza XXVII Marzo 1861 (quest'ultime aree eventualmente anche in abbinamento, con altre iniziative e/o manifestazioni debitamente autorizzate, circoscritte ed aventi organizzazione ed attuazione separata e sempre subordinate alla manifestazione disciplinata dal presente Regolamento)** L'individuazione dei posteggi in planimetria sarà effettuata dall'eventuale gestore di cui all'art. 8 (**otto**) o dai competenti uffici comunali in caso di gestione diretta, e sarà approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo generi alcun obbligo risarcitorio.
3. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
4. L'occupazione di spazi da parte di Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza è consentita in **Piazza Manfredi**.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. Il mercato dell'antiquariato si svolge la terza domenica dei mesi di **gennaio, febbraio**, marzo, aprile, maggio, **luglio**, settembre, ottobre e novembre.
2. L'orario di attività è stabilito dalle ore 8 alle ore 19.
3. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
4. L'occupazione del posteggio deve avvenire **non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 07.00** con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
5. E' fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 8. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato.
6. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore 18,30, salvo i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
7. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 7.00, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.
8. Gli assegnatari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
9. L'assegnatario non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra **assegnatari**.
10. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell'occupazione dello spazio assegnato. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 5 - Operatori partecipanti

1. Alle suddette manifestazioni é consentita la partecipazione:

- a) **su tutte le aree della manifestazione (compresa aree punto "b" e "c" per i posteggi rimasti non assegnati):**
 - Venditori occasionali come definiti dall'art. 11 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."*;
 - Operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale e siano muniti di apposito tesserino (rilasciato ai sensi della normativa di cui al punto precedente)

b) In Piazza Manfredi prioritariamente a:

- Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.

c) nell'area di Via Roma compresa tra Via Miglio e Via Mazzini prioritariamente a:

- Venditori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo a) e b) di cui all'art 10 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."

Art. 6 - Modalità per la partecipazione e criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. I venditori occasionali dovranno presentare la manifestazione d'interesse per la partecipazione ai suddetti mercatini, redatte sul modello allegato alle presenti norme sotto la lettera a) al Comune di Fossano-Ufficio Protocollo con cadenza annuale, da effettuarsi non prima del 01 gennaio dell'anno di riferimento e non oltre i giovedì antecedenti i singoli mercatini;
2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità è rilevabile:
 - dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata;
 - dalla ricevuta di consegna della mail se inviata per posta telematica all'indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it
 - dalla data del protocollo generale del comune se presentata a mano. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà sulla base delle disponibilità delle aree e subordinata all'avvenuta presentazione cronologica delle manifestazioni d'interesse di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I venditori professionali di cui al punto c) dell'articolo 5 del presente Regolamento, dovranno presentarsi muniti di titolo autorizzatorio il giorno medesimo della manifestazione in oggetto (secondo le modalità previste dall'art 4 comma 7 del presente Regolamento) per l'eventuale assegnazione, di volta in volta, del posteggio (sulla base della suddetta disponibilità ed in ordine all'anzianità di presenza alle suddette manifestazioni). Per quest'ultima categoria di partecipanti, si precisa che in caso di assenza di posteggi disponibili, in nessun caso gli stessi potranno essere ricollocati in altra area.

Art. 7 - Oneri per la partecipazione

1. La partecipazione al mercatino è assoggettata al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale. Tale corrispettivo è comprensivo del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo.

Art. 8 Gestione

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, l'organizzazione e la gestione operativa della manifestazione possono essere concessi in gestione ai sensi dell' 113/bis del D.Lgs n. 267/2000;

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti

1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

2. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
3. In ogni caso gli espositori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli espositori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
5. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
7. E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Art. 10 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni **previste dal Capo V bis della L.R 28/99** nonché dall'art. 46 del vigente regolamento per la aree mercatali, approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 05/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore **al momento della esecutività della Deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..**
2. Per quanto non compreso in questo regolamento si richiama quanto previsto in materia di commercio su aree pubbliche dal vigente regolamento per la aree mercatali, approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 05/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'aggiornamento annuale della modulistica per la presentazione delle domande non costituisce modifica al regolamento.
4. Le presenti norme abrogano qualsiasi provvedimento comunale precedente in materia.

Al SINDACO del COMUNE di FOSSANO
Via Roma
91
12045 – FOSSANO (Cn)

**Manifestazione di interesse per la partecipazione al
"Mercatino dell'antiquariato e del Collezionismo"
venditore occasionale**

Il/la sottoscritto/a

nato/a il / / a (Prov.)

C.F. cittadinanza residente a
 (Prov.) Via n.

CAP cell. e-mail

tesserino n. rilasciato in data dal comune di

manifesta il proprio interesse a partecipare

alle seguenti edizioni del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo 2020:

☐ Gennaio ☐ Febbraio ☐ Marzo ☐ Aprile ☐ Maggio ☐ Luglio ☐ Settembre
☐ Ottobre ☐ Novembre

in qualità di venditore occasionale ed al tal fine

SI IMPEGNA

- ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della domanda di rilascio del tesserino e dell'elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
- a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
- a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici,

e inoltre **DICHIARA**

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 c.p. e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:

(a titolo esemplificativo: capi d'abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria...)

SI ALLEGA

- ☐ **copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;**
- ☐ **(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.**

DATA //

FIRMA

Note informative per la compilazione

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (32)

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 11 bis. L.R. 28/1999

1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.

3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo é fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.

Art. 11 ter L.R. 28/1999

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione

CONTENUTI DELL'INFORMATIVA

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**da fornire all'interessato a seguito della manifestazione di interesse a partecipare al
mercato**

Tenuto conto che a partire dal 25 maggio 2018 trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", è necessario che i Comuni, unici enti istituzionali di diretto contatto con il soggetto interessato a partecipare al mercato, forniscano in modo puntuale l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento.

A seguito della manifestazione di interesse a partecipare al mercato, si genera il seguente flusso procedimentale:

- il venditore occasionale manifesta l'interesse a partecipare al mercato al Comune sede del mercato o al soggetto delegato alla gestione del mercato o al soggetto proponente il mercato;
- il Comune o il soggetto delegato o il soggetto proponente rendono nota l'ammissione al mercato o l'eventuale esclusione.

Dopo l'effettiva partecipazione dell'interessato:

- il Comune (direttamente o per il tramite di un soggetto terzo delegato alla trasmissione dei dati) o il soggetto delegato alla gestione del mercato o il soggetto proponente il mercato trasmettono i dati, attraverso l'applicativo gestito dal Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, alla Regione Piemonte;
- la Regione Piemonte elabora i dati e li rende disponibili, attraverso l'applicativo gestito dal CSI Piemonte, a tutti i Comuni piemontesi e all'Agenzia delle Entrate. In proposito si ritiene opportuno che i Comuni indichino nell'informativa, fornita a seguito della manifestazione di interesse a partecipare al mercato, che i dati personali comunicati dall'interessato per tale procedimento potranno essere trattati anche in fase di controllo

successivo. Si rammenta che il venditore occasionale, quando partecipa a ogni singolo mercato, è tenuto a mostrare agli organi di vigilanza l'elenco dei beni posti in vendita e pertanto i dati personali contenuti nel medesimo (nome/cognome/comune di rilascio del tesserino/numero del tesserino) dovranno essere resi noti in caso di controllo. Inoltre, poiché in tali occasioni il venditore occasionale è tenuto ad esporre anche il tesserino, i dati personali contenuti nel medesimo (nome/cognome/comune di residenza/ foto del soggetto/numero del tesserino) saranno visibili agli organi di vigilanza per il controllo oltre che al pubblico indistinto.

Si evidenzia pertanto che, trattandosi di un procedimento di natura complessa, i dati personali dell'interessato saranno trattati da una pluralità di soggetti istituzionali:

Comune di svolgimento, eventuali soggetti terzi delegati dal medesimo, Regione Piemonte, CSI Piemonte, totalità dei comuni piemontesi, organi di vigilanza e Agenzia delle Entrate.

Nel procedimento sopra descritto il Comune di svolgimento e la Regione Piemonte sono entrambi Titolari del Trattamento, ognuno per la fase procedimentale di propria competenza. Peraltro il Comune di svolgimento del mercato, unico ente istituzionale con cui il soggetto interessato alla partecipazione al mercato ha contatto diretto, dovrà, in aggiunta all'informativa resa per le fasi di procedimento di propria competenza, fornire al

medesimo anche l'informativa riferita alle successive fasi di trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte², secondo le seguenti indicazioni:

2 Infatti, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 5, lettera b), l'obbligo di informativa non opera per il Titolare quando comunicare le

informazioni risulti per lo stesso impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al mercatino al Comune Fossano), integrati e trasmessi dal medesimo (o dall'eventuale soggetto terzo delegato) alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)"*.

Ai sensi dell'art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;
- oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione del mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il comune di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la data di partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione;
- nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite al Capo V *bis* della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i. recante *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"* e nella Deliberazione di Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 *"Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999"*

s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia."

- i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di svolgimento del mercatino, e all'Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

▪ Per la Regione Piemonte:

◦ i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

◦ il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario;

◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;

◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

▪ i Suoi dati personali:

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo;

◦ non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.